

REGOLAMENTO (CEE) N. 2642/79 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 1979

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie d'Israele (anno 1980)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo fra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele ⁽¹⁾, firmato l'11 maggio 1975, prevede all'articolo 10 del protocollo n. 1 dell'allegato all'accordo medesimo l'apertura, da parte della Comunità, di un contingente tariffario comunitario annuo di 150 tonnellate di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie d'Israele; che i dazi doganali applicabili nel limite del contingente tariffario sono pari al 70 % dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti di paesi terzi; che è pertanto opportuno aprire detto contingente tariffario comunitario per l'anno 1980;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri, sembra idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza da Israele durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione in provenienza da Israele, alle percentuali indicate in appresso:

Stati membri	1976	1977	1978
Benelux	1,4	5,6	12,9
Danimarca	—	—	—
Germania	57,1	3,5	77,3
Francia	41,5	—	—
Irlanda	—	—	—
Italia	—	—	—
Regno Unito	—	90,9	9,8

considerando che questi dati non possono essere considerati rappresentativi per servire da base ad una ripartizione del volume contingente tra gli Stati membri; che la stima delle importazioni degli Stati membri per l'anno 1980 si rivela difficile, a causa del loro carattere irregolare negli anni precedenti; che per ripartire equamente il volume contingente le percentuali di partecipazione iniziale a tale volume possono approssimativamente determinarsi come segue:

Benelux	12
Danimarca	5
Germania	25
Francia	7
Irlanda	6
Italia	6
Regno Unito	40

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % del volume contingente;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota complementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro

⁽¹⁾ GU n. L 136 del 28. 5. 1975, pag. 3.

quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva lo consenta ; che le aliquote iniziali e complementari debbono essere valide fino alla fine del periodo contingente ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente, una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato deve riversarne una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 150 tonnellate per le polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II c) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie di Israele.

2. Nel limite di tale contingente tariffario, il dazio della tariffa doganale comune da applicare a tali prodotti è sospeso all'11,9 %.

Articolo 2

1. Una prima parte di 120 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene ripartita tra gli Stati membri ; le aliquote, che fatto salvo il disposto dell'articolo 5 sono valide fino al 31 dicembre 1980 ammontano a :

Benelux	14 t
Danimarca	6 t
Germania	30 t
Francia	8 t
Irlanda	6 t
Italia	6 t
Regno Unito	50 t

2. La seconda parte, di 30 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro, fissata all'articolo 2, paragrafo 1 o la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1980.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva entro il 1° ottobre 1980 la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, alla data del 15 settembre 1980, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa ultima rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1980, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1980 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della loro aliquota iniziale versata nella riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1980, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile, e a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY